

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 683}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, BIANCO, AMALFITANO, BERNARDI, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BONALUMI, BORRI, BORRUSO, BORTOLANI, BROCCA, BURO MARIA LUIGIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CASADEI AMELIA, CASATI, CATTANEL, CICCARDINI, CIRINO POMICINO, CITARISTI, CORDER, CUMINETTI, DE CINQUE, DE PETRO, DE POI, FEDERICO, FELICCI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FORNASARI, FUSARO, GARGANI, GARZIA, GASCO, GIULIARI, GORIA, GOTTARDO, GRASSI BERTAZZI, IANNIELLO, IOZZELLI, LA ROCCA, LICHERI, LO BELLO, LOMBARDO, MAGGIONI, MANCINI VINCENZO, MANNINO, MAROCCO, MAROLI, MARTINELLI, MARZOTTO CAOTORTA, MASTELLA, MEUCCI, NUCCI, ORIONE, PAVONE, PERRONE, PEZZATI, PISANU, PISICCHIO, PISONI, PORCELLANA, PORTATADINO, PRESUTTI, PUMILIA, QUARENGHI VITTORIA, QUATRONE, RENDE, ROCELLI, RUBBI EMILIO SANESE, SCARLATO, SGARLATA, SILVESTRI, SINESIO, SPOSETTI, SQUERI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, URSO SALVATORE, VILLA, ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI, ZUCCONI

Presentata il 28 ottobre 1976

Pubblicità dei lavori della Commissione inquirente per i giudizi di accusa e soppressione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1976, n. 65, accogliendo parzialmente la pressione di larghi strati di opinione pubblica ha certamente rotto il principio della segretezza dei lavori della Commissione inquirente. Si è così compiuto un primo passo nella direzione giusta di una liberalizzazione che non può essere ulteriormente disattesa.

Se, infatti, è innegabile la natura giurisdizionale della Commissione inquirente

per quel che attiene a competenze e funzioni, altrettanto non revocabile in dubbio è la sua natura politica per quel che riguarda la composizione, esclusivamente di estrazione parlamentare, così come politici sono i soggetti passivi di tale riservata e speciale giurisdizione.

Ciò fa sì che divenga precipuo interesse proprio degli inquisiti essere sottratti a quel gioco delle indiscrezioni, delle notizie propalate a mezza voce, delle provocazioni,

talvolta, che la fisionomia politica dell'organo ingigantisce come fenomeno rispetto alle tendenze analoghe riscontrabili nelle giurisdizioni ordinarie.

La tutela del segreto istruttorio, che la legge impone comminando severe pene di fronte alle quali la magistratura appare tuttavia sempre più perplessa, urta oggi contro la esasperata nozione del diritto di accesso alle fonti d'informazione nel cui nome la stampa pretende, a torto o ragione, di non conoscere limite alcuno.

D'altra parte, il processo penale italiano, essendo di tipo inquisitorio — a differenza di quello accusatorio anglosassone — non può che basarsi sul segreto degli atti.

Da ciò trae origine l'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, che estende al procedimento inquisitorio speciale le regole previste dal codice penale per i procedimenti ordinari.

Non è qui il caso di attardarsi a identificare la natura giurisdizionale dell'organo — se sia, cioè, comparabile ad un pubblico ministero o ad un giudice istruttore — se non per dire che la prevalente dottrina lo qualifica come organo d'istruzione in senso lato, assimilabile per certo verso al procuratore della Repubblica.

Ma non è chi non veda come alla differenza di qualificazione subiettiva dell'organo rispetto a quelli ordinari — la estrazione interamente politica, cioè — se ne aggiunga l'altra, del tutto ignota al codice, della composizione collegiale e per di più proporzionalmente rappresentativa delle forze parlamentari.

È chiaro, a questo punto, che non si può umanamente pretendere da un organo siffatto che funzioni e si comporti alla stessa stregua del pubblico ministero monadico, con lo stesso distacco professionale e gli stessi principi deontologici a cui — almeno in teoria — il magistrato requirente è tenuto a conformarsi.

In sostanza, seppure il legislatore costituente prima — nel 1948 e nel 1953 — e quello ordinario, poi — nel 1962 — ritennero che fosse astrattamente valida l'impostazione di un giudice speciale per una giurisdizione riservata — almeno nella prima fase istruttoria — che eliminasse il rischio dell'interferenza del potere giudiziario in quello esecutivo, l'esperienza fatta dall'istituto, soprattutto di recente, induce dottrina e pubblica opinione a profonde perplessità.

Perplessità che, ben s'intenda, si risolvono nel duplice senso: di un eccesso di

tutela, per alcuni, concretantesi negli insabbiamenti e nelle lungaggini; di un affievolimento di garanzie, per altri, a seguito della politicità del giudizio connaturale alla composizione dell'organo.

Allo scopo, appunto, di tagliare corto con le polemiche, già da qualche anno si fa strada l'idea di sopprimere l'istituto della Commissione inquirente e per quel che concerne i membri del Governo, demandando direttamente alla Corte costituzionale la fase istruttoria oltre a quella del giudizio.

A tale tesi, estrema rispetto alla situazione attuale, può essere obiettato che — a parte la necessità di modificare Costituzione (articolo 96) e legge costituzionale del 1953 — si richiederebbe di esporre i Ministri all'interferenza del potere giudiziario la cui politicizzazione — ben nota in talune sue frazioni — può divenire causa di ben più gravi inconvenienti.

Per questi motivi, in attesa che il dibattito sulla Commissione inquirente conduca alla soluzione compromissoria, che già si intravede, della sua trasformazione in una specie di giunta per le autorizzazioni a procedere, l'unico rimedio utile a sottrarre da un lato gli inquisiti al gioco politico delle indiscrezioni e, dall'altro, ad offrire all'opinione pubblica uno strumento di imparziale informativa, appare quello della pubblicità totale degli atti e dei dibattiti dell'inquirente.

Con la riscoperta, in tale modo, delle ragioni di democrazia sostanziale che stanno alle basi del diritto anglosassone in materia della libertà individuale e della verità giudiziale, si otterrà il risultato di eliminare l'attuale rincorsa agli scandali per via di stampa più o meno specializzata, ai documenti prefabbricati, alle denunce temerarie, ai processi alle streghe, in ultima analisi, tutte operazioni che oggi si svolgono dietro il comodo paravento del segreto istruttorio.

Togliendo di mezzo le interviste condotte tra il dire e il non dire ed il compiacente montaggio che se ne fa contro questo o quel personaggio a seconda che convenga alle varie parti politiche, il procedimento della Commissione inquirente se ne avvantaggerà in termini di chiarezza, responsabilità e, alla fine, anche di rapidità nel decidere.

Confidiamo pertanto, onorevole colleghi, che vorrete confortare col vostro voto la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, con le modificazioni apportate dalla legge 18 marzo 1976, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Le sedute della Commissione inquirente sono pubbliche a termini degli articoli 423, 424, 425 e 426 del codice di procedura penale. La Commissione può altresì provvedere alla pubblicità dei propri lavori con trasmissioni televisive secondo le modalità previste dal regolamento della Camera ».